

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN MERCATO IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II

INDICE:

- ART. 1 – Definizione.
- ART. 2 – Luogo di svolgimento ed articolazione merceologica del mercato.
- ART. 3 – Orario di svolgimento del mercato.
- ART. 4 – Posteggi.
- ART. 5 – Scambio di posteggio.
- ART. 6 – Canone per la concessione di posteggi.
- ART. 7 - Assegnazione dei posteggi.
- ART. 8 – Presenze sul mercato.
- ART. 9 – Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale.
- ART. 10 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica.
- ART. 11 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi – spunta.
- ART. 12 – Sospensione e revoca della concessione.
- ART. 13 – Sanzioni.
- ART. 14 – Disposizioni finali.

ALLEGATI:

- Planimetria mercato

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. Per mercato si intende l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di un mercato in via sperimentale e provvisoria per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla sua attivazione.

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DEL MERCATO

1. Il mercato organizzato dal Comune di Marano Principato si svolge in via S. Giovanni Paolo II in prossimità dell'area campetti, come individuata dalla planimetria allegata al presente regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale è costituito da n° 19 posteggi così suddivisi:

N. 5 posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli;

N. 14 posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari;

ciascun posteggio ha una superficie di vendita di mq. 10,00X4,50

ART. 3 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Il mercato si svolge con cadenza quindicinale per due Martedì al mese, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge (Pasqua, Natale), in questo caso il mercato non viene effettuato.

1. L'accesso al mercato è consentito dalle ore 7:30 alle ore 8:30. Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio e verranno considerati assenti.
2. Le operazioni di spunta si svolgono con le modalità indicate nel successivo art. 12.
3. L'orario di vendita è articolato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
4. Entro un'ora dalla fine del mercato l'area deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
5. Il titolare, per quanto riguarda la pulizia del posto assegnato, dovrà raccogliere in busta chiusa od in scatoloni ogni rifiuto.

ART. 4 – POSTEGGI

1. La dimensione dei singoli posteggi non potrà essere aumentata salvo i casi di effettiva e comprovata necessità attinenti esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo ove lo stesso sia struttura di vendita.
L'aumento delle dimensioni del posteggio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Marano Principato a richiesta dell'interessato.
2. L'ampliamento del posteggio non deve compromettere la sicurezza all'interno del mercato e comunque deve essere mantenuto uno spazio minimo di metri 1,50 tra i posteggi.

ART. 5 – SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune di Marano Principato.
2. Le richieste devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati almeno 10 giorni prima dall'inizio del mercato; dalle domande deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio.
3. Il Comune di Marano Principato, di concerto con la Polizia Municipale, verificate le necessarie compatibilità, provvede al rilascio dei nuovi titoli concessori in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 6 – CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti da versare di volta in volta al riscotitore presso l'area mercatale, salvo diversa prescrizione comunale.
2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, comporterà per l'operatore la revoca dell'autorizzazione ad occupare il posteggio.

ART.7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi verranno assegnati attraverso una procedura ad evidenza pubblica. I soggetti interessati dovranno produrre istanza in bollo inviata tramite Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Marano Principato – Responsabile Servizio Attività Produttive, entro i termini fissati nella procedura, oppure tramite PEC: protocollo.maranoprincipato@pec.it corredata dai seguenti documenti:

- Copia autentica dell'autorizzazione o scia per l'esercizio del commercio ambulante;
- Certificato d'iscrizione alla Camera e Commercio;
- Registrazione sanitaria (settore alimentare) qualora si alleggi la scia per l'esercizio del commercio ambulante.

L'Amministrazione Comunale, espletata la procedura per l'assegnazione, rilascia solo un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i giorni di mercato con una validità massima di mesi 6.

ART. 8 – PRESENZE SUL MERCATO

1. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato presso lo stesso prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
2. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano essere presenti, è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore o di un dipendente in ogni caso in possesso dell'autorizzazione amministrativa in originale.
Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale i motivi che hanno comportato l'assenza i quali verranno annotati nell'apposito registro.
3. E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e, salvo gravi intemperie (qualora il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato).
4. L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui al punto precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificato a carico del commerciante.

ART. 9 – VIGILANZA DEL MERCATO E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. La vigilanza del mercato è affidata alla Polizia Municipale con la collaborazione di Associazioni di volontari.
2. In particolare la Polizia Locale dovrà:
 - a. rilevare le assenze dei titolari dei posteggi e comunicarle al competente ufficio comunale;
 - b. assegnare i posteggi liberi agli *spuntisti* in possesso di regolare autorizzazione.
3. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza o la circolazione di qualsiasi autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dalle Autorità competenti.
4. Il Responsabile del Settore Vigilanza, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

ART. 10 – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. Gli operatori, durante lo svolgimento dell'attività di vendita dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. Non occupare una superficie maggiore di quella autorizzata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale.
 - b. Mantenere libero da ingombri e attrezzature il passaggio tra un banco e l'altro che deve essere almeno di metri 1,50 _.
 - c. Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso.
 - d. Lasciare libero da mezzi, immondizie e residui dell'attività commerciale non oltre le ore 14:00.
 - e. Usare attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
 - f. E' necessario mantenere pulito lo spazio occupato, raccogliendo i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori;
 - g. E' vietato depositare la merce esposta in vendita fuori dal posteggio assegnato;
 - h. E' vietato l'utilizzo, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla popolazione residente nell'area circostante nella quale è esercitata l'attività commerciale su area pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 - i. E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori ed apparecchi per la diffusione sonora;
 - j. Le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature analoghe devono essere contenute entro i limiti del mercato;
 - k. La parte inferiore della copertura dei banchi dev'essere posizionata ad un'altezza minima di mt 2 dal suolo;
 - l. E' vietata la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcoliche;
 - m. E' vietata la vendita di bevande in recipienti in vetro.
 - n. L'operatore non può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato;
 - o. Il posteggio non deve rimanere incustodito;
 - p. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti;
 - q. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - r. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
2. Per la vendita di prodotti alimentari dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dal suolo e comunque in modo da salvaguardare l'integrità del prodotto;
 - b. Ogni autorizzazione sanitaria (registrazione scia) riferita al veicolo, alle attrezzature di vendita devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
 - c. Per i prodotti deperibili è necessario garantire la temperatura di esercizio.
3. Misure di contenimento COVID-19 a carico del titolare del posteggio:
 - Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

ART. 11 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI – SPUNTA

1. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari vengono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione.
2. Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare domanda all'ufficio di Polizia Municipale, allegando la copia dell'autorizzazione per il commercio ambulante.
3. La spunta si svolge nell'area del mercato dalle ore 7:30 alle ore 8:00.
4. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene seguendo l'ordine della graduatoria derivata dal registro delle presenze collegata ad una unica autorizzazione, determinata dalle volte in cui l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipende da sua rinuncia .
5. A parità di presenze si terrà conto della maggior anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente con riferimento alla data di inizio attività di commercio su aree pubbliche.
In caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal cedente ma con l'anzianità di iscrizione del cedente stesso.
Per coloro che esercitano l'attività in forma pro-tempore (affitto di azienda) si terrà conto dell'iscrizione al Registro delle Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
Quanto sopra dovrà essere comprovato, all'atto della spunta, da parte dell'operatore stesso.
6. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio, di sua scelta, temporaneamente vacante fra quelle disponibili.
7. Le presenze sono rilevate sul mercato dal personale della Polizia Municipale o in assenza da personale comunale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.

ART. 12 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse od utilità pubblica fatta salva la facoltà dell'organo comunale competente di revocare o sospendere la concessione del posteggio, la medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- Perdita della condizione di ambulante;
- Mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- Per cessione totale o parziale del posteggio senza preventiva autorizzazione;
- Per violazioni recidive alle leggi del commercio e turbamento del mercato;
- Per cattiva gestione del posteggio per l'igiene e per il decoro;
- Per avere fatta cosa contraria alla pubblica o privata quiete;
- Per mancata occupazione del posto assegnato, per 13 giornate.

ART. 13 – SANZIONI

La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della predetta legge 689/81 per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento disciplina in via sperimentale l'organizzazione del mercato comunale, qualora la sperimentazione avrà esito positivo e sarà volontà dell'Amministrazione comunale proseguire il mercato si procederà a stilare in maniera definitiva un nuovo regolamento secondo la normativa vigente in materia.



477.4

483.7

480.4

478.1

477.0

485.7

481.8

476.0

470

Via S. Giovanni Paolo II

AREA RISTORO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.50

4.50

10.00